

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005453/2018
alla Commissione**
Articolo 130 del regolamento
Rosa D'Amato (EFDD)

Oggetto: Verifiche periodiche impianti

L'articolo 5 della direttiva 2009/104/CE responsabilizza il datore di lavoro nell'effettuare verifiche delle attrezzature di lavoro, delegando agli Stati membri le modalità di esecuzione delle stesse.

Nel successivo articolo 6 non vengono indicate prescrizioni più precise nonostante si tratti di attrezzature con rischio specifico.

In Italia, attualmente le società private possono effettuare le verifiche periodiche di impianti e attrezzature in alternativa all'ente pubblico.

Ciò comporta una "concorrenza" di mercato tra gli enti pubblici e le società private che si occupano di verifiche periodiche, con la differenza che, mentre tra il datore di lavoro e l'ente pubblico c'è un rapporto di imparzialità, con la società privata il datore ha un rapporto cliente/fornitore, a cui può seguire potenziale diminuzione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, nei Dipartimenti di prevenzione ciò ha portato a riduzione del personale adibito alla sicurezza impiantistica.

In aggiunta, la suddivisione delle competenze in materia di verifiche tra ASL e ARPA non è applicata in maniera uniforme nel territorio nazionale, generando non pochi problemi gestionali per i due enti.

Può la Commissione dire se ritiene corretto l'approccio italiano oppure indicare se ritiene sarebbe più opportuno:

- 1) conservare alcune verifiche periodiche di competenza esclusiva dell'ente pubblico;
- 2) uniformare la normativa sulle competenze a livello nazionale?